

Regi provveditori agli studi ad affrettare quanto più è possibile l'espletamento dei concorsi magistrali speciali, banditi lo scorso anno. D'altra parte, è a notizia del Ministero che in diverse provincie già si sta procedendo alle nomine. E perciò, da sperare che la lamentata disoccupazione dei maestri smobilitati sia per cessare, entro un termine brevissimo.

« Il sottosegretario di Stato

« CELLI ».

Olivetti. — *Al ministro delle finanze.* — « Per sapere se nell'intento di non ostacolare lo sviluppo della propaganda per l'educazione e l'addestramento fisico della gioventù non ritenga opportuno provvedere perchè le tasse sugli spettacoli non trattino alla stessa stregua tanto le riunioni sportive indette da associazioni e federazioni, quanto gli spettacoli teatrali e cinematografici di speculazione ».

RISPOSTA. — « L'articolo 94 del testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, assoggetta l'ingresso ai giuochi, esercizi e gare di qualsiasi natura alla tassa di bollo stabilita per gli spettacoli cinematografici e di varietà dall'articolo 4 della tariffa speciale, allegato B allo stesso testo unico, senza concedere alcuna esenzione o facilitazione in riguardo alla qualità dei promotori ed agli scopi dei detti trattenimenti, trattandosi di una tassa che sta a carico del pubblico e non di chi li organizza.

« Lo stesso è da dirsi per quanto riguarda il contributo di beneficenza.

« In sostanza la legge parte dal concetto che, chi va a divertirsi debba pagare oltre il prezzo del divertimento un *quid* allo Stato ed alla pubblica beneficenza.

« Per queste ragioni ed in mancanza di esplicite disposizioni della legge organica, l'Amministrazione non può consentire per le riunioni sportive un trattamento di favore nel senso desiderato dall'onorevole interrogante.

« L'Amministrazione, peraltro, allo scopo di agevolare agli interessati il pagamento dei detti tributi, è disposta a fare non ristretto uso della facoltà conferita dalla legge di consentire cioè, volta per volta — su domanda degli Enti interessati — che la tassa di bollo ed il contributo di beneficenza per ingresso alle riunioni sportive vengano liquidati e pagati senza l'impiego dei biglietti bollati di Stato, mediante accerta-

mento in base ai *bordereaux* dei biglietti venduti per le singole riunioni.

« Il sottosegretario di Stato

« PERRONE ».

Olivetti. — *Al ministro dell'interno.* — « Per sapere:

1° se gli consti che il Ministero della guerra detiene ingenti quantitativi di pelli per calzature, che si dice ammontino al valore di somme ingenti;

2° se di tali quantitativi — come dalla precedente gestione — esiste una esatta contabilità;

3° se si è pensato ed in che modo ad assicurare la conservazione di dette pelli;

4° per quali ragioni sinora il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni costituito presso il Ministero delle finanze non ha potuto conoscere, non ostante ripetute richieste ufficiali, lo *stock* di pelli esistenti ancora presso l'Amministrazione militare;

5° per quali ragioni detto *stock* non venne posto a disposizione del competente ufficio presso il Ministero dell'industria affinché fosse adibito alla fabbricazione di calzature civili ».

RISPOSTA. — « Il Ministero della guerra, per necessità belliche e per l'approvvigionamento del Paese, possedeva un rilevante *stock* di pelli grezze (nazionali ed esotiche), costituito in base al decreto luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1261, che affidava all'Amministrazione della guerra l'importazione delle pelli, destinandole all'industria nazionale nelle forme indicate nel successivo decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1611.

« Cambiata la situazione dopo l'armistizio, le pelli eccedenti i bisogni militari, per effetto dei decreti luogotenenziali 19 dicembre 1918 e 26 gennaio 1919, n. 142, vennero poste a disposizione del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro; il quale ha già provveduto alla cessione all'industria privata delle pelli nostrali di macellazione civile (requisite) e di quelle provenienti dalla macellazione militare, nonchè di una parte delle pelli salate esotiche, a suo tempo importate. Il prefato Dicastero, a mezzo di apposita Commissione liquidatrice, istituita con Regio decreto 10 luglio 1919, n. 1320, provvede anche alla alienazione delle rimanenti pelli esotiche a sua disposizione, tenute in sem-